

**REGOLAMENTO (CE) N. 2351/96 DELLA COMMISSIONE**

del 10 dicembre 1996

**che determina i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per i pomodori**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore degli ortofrutticoli<sup>(3)</sup>, prevede, all'articolo 2, che vengano stabiliti i livelli limite e i relativi periodi di applicazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura<sup>(4)</sup> stabilisce i criteri per la fissazione, da parte della Commissione, dei livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali a taluni ortofrutticoli; che a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo i periodi di applicazione dei dazi possono essere fissati in funzione delle caratteristiche dei prodotti deperibili e stagionali;

considerando che, in applicazione dei criteri succitati, occorre fissare i volumi limite per i pomodori al livello

indicato nell'allegato del presente regolamento per i relativi periodi;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione di pomodori, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1555/96 sono fissati, per la campagna 1997/1998, nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 193 del 3. 8. 1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

## ALLEGATO

Codice NC	Periodi di applicazione	Volumi limite di applicazione (tonnellate)	Designazione delle merci
0702 00 15	dal 1° gennaio al 31 marzo 1997	163 197	Pomodori
0702 00 20	dal 1° aprile al 30 settembre 1997	865 160	
0702 00 25			
0702 00 30			
0702 00 35			
0702 00 40			
0702 00 45			
0702 00 50			